



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

NUMERO 537 DEL 11/06/2023

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E REVISIONE COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli articoli 183, 191, 192;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;
- il decreto sindacale n° 4 del 29/12/2022, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità di gestione dell'area Tecnica;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 11/03/2023, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31/03/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 28/04/2023, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023, Piano Triennale della Performance 2023/2025 - Approvazione"

VISTA la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 12.11.2014, avente per oggetto "Norme per il governo del territorio";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 06.03.2018 "Regolamento di applicazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Adeguamento alla L.R. 10.11.2014 n.65 Regolamento G.R. 64/R/2013 – approvazione schema delle tabelle parametriche";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.180 comma 6 della L.R. 65/2014 la Giunta Regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, ai sensi del comma 7 "Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell'indice.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.185 comma 1 della L.R. 65/2014 il costo di costruzione di cui all'articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia, ai sensi del comma 3 "Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'indice del costo di costruzione determinato dall'ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell'indice."

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 184 comma 6 della L.R.T. 65/2014 la Giunta Regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al comma 5 della citata normativa, e che ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui sopra, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo determinate dall'ISTAT per l'intera collettività (NIC);

- che ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R.T. 65/2014 la Giunta Regionale provvede a determinare ogni cinque anni il costo di costruzione per i nuovi edifici e che nei periodi intercorrenti tra le sopraindicate determinazioni, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione del costo di costruzione determinato dall'ISTAT;

- che ai sensi dell'art. 250 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014 pubblicata sul BURT n. 53/2014, "Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184 comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla l.r. 1/2005"; DATO ATTO che in assenza di tali determinazioni, per effetto della richiamata norma transitoria, è necessario procedere all'aggiornamento dei costi medi regionali utilizzando le tabelle allegate alla abrogata legge regionale e applicando le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati con esclusione dei tabacchi, come previsto al comma 7 dell'art. 120 della abrogata LRT 1/2005 e non l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), come previsto all'art. 184 comma 7 della dalla vigente normativa;

RITENUTO di dover adeguare, per l'anno 2023, il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione in ragione dell'intervenuta variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, con esclusione dei tabacchi, accertata dall'ISTAT;

PRESO ATTO che la Circolare illustrativa, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 767 dell'11.07.2000, precisa che gli aggiornamenti annuali sono automatici "ed avvengono senza bisogno di una deliberazione espressa da parte del Comune";

VISTE le tabelle ISTAT relative alle serie storiche dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con esclusione dei tabacchi (art.184 comma 7 L.R.65/2014) e dell'indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

CONSIDERATO che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per il mese di Dicembre da applicare ai costi medi regionali degli oneri di urbanizzazione è pari a 11,3 % così come evidenziato nella tabella ISTAT allegata.

CONSIDERATO che la variazione dei costi di costruzione, da applicare annualmente ed autonomamente al costo di costruzione è pari a + 12,3 % quale variazione percentuale annua registrata al Novembre 2022 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione con decorrenza 01/07/2023;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di aggiornare le vigenti tabelle degli oneri di urbanizzazione applicando una maggiorazione degli importi pari al 11,3 %;

2) di aggiornare il vigente costo di costruzione applicando una maggiorazione dell'importo pari al 12,3%;

3) di approvare le nuove tabelle allegate alla presente determinazione e di applicare le nuove tariffe con decorrenza 01 Luglio 2023;

4) di dare atto che gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, di cui alla presente determinazione, avranno decorrenza dal 01/07/2023 ;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per i conseguenti provvedimenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.